



---

Firenze 04 luglio 2016

Prot. 12/2016 @

Al Ministro

**Giuliano POLETTI**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

e p.c.

ENPAF

FOFI

FEDERFARMA

Si apprende con vivo interesse che il DDL 2233 in esame al governo oltre alle e misure per la tutela del lavoro autonomo, si occupa anche del riordino della contribuzione previdenziale della categoria dei veterinari e che quindi il governo intende:

-rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto  
-prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria

I farmacisti dipendenti sono assoggettati alla doppia contribuzione previdenziale (nello specifico Inps ed Enpaf) come i veterinari per via del DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946) Art. 21.

La Federazione Nazionale Associazioni Farmacisti Non Titolari Conasfa chiede al Ministro Poletti che le norme previste dal ddl 2233 per Enpav siano estese all'Enpaf per porre in maniera definitiva **"la parola fine" all'obbligatorietà della contribuzione per i farmacisti dipendenti all'ENPAF**, in quanto causa di numerose criticità derivanti da tale obbligo, criticità da tempo segnalate dalla nostra federazione, nonché dall'estesa platea dei farmacisti non titolari.

Si allega un documento di sintesi delle principali criticità ENPAF evidenziate dalla federazione Conasfa.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DAL 2004

Si sottolinea come la quota del contributo di solidarietà sia totalmente a fondo perduto per coloro che iscritti all'Albo dopo il 2004 hanno optato per la riduzione al 3%.

## DISOCCUPATI

Il pagamento dei contributi ENPAF pesa gravemente sul collaboratore disoccupato **iscritto all'ALBO** perché:

-in stato di disoccupazione il farmacista deve comunque continuare a pagare la quota ENPAF, anche se ridotta.

- la riduzione del contributo di solidarietà all'1% è possibile solo per gli iscritti all'Albo dal 2004 in poi, tutti gli altri farmacisti disoccupati devono continuare a pagare la quota ridotta al 15% se vogliono mantenere l'iscrizione all'Ordine.

- **dopo 5 anni di disoccupazione** il farmacista deve pagare la metà della quota intera, (quota intera 2016 € 4.468,50) con la conseguenza di doversi cancellare dall'Ordine auto-espellendosi dal mondo del lavoro.

Il disoccupato cancellatosi dall'Albo diventa meno competitivo nella ricerca del lavoro nei confronti di chi è già iscritto. Tra le conseguenze della cancellazione dall'Ordine a causa del costo dell'Enpaf, vi è anche un venir meno dell'aggiornamento professionale da parte del disoccupato, cosa che non ne facilita di certo il reinserimento lavorativo.

## DISOCCUPATI E CONCORSI

Dopo 5 anni di disoccupazione chi è costretto, per motivi economici, a cancellarsi dall'Ordine professionale per non pagare l'Enpaf, non si espelle solo da mondo del lavoro, ma anche da quello concorsuale.

Si ricorda, infatti, che l'iscrizione all'Ordine dei farmacisti è requisito necessario in un concorso per assegnazione di una sede farmaceutica:

1. al momento della presentazione della domanda
2. al momento dell'eventuale assegnazione della sede farmaceutica

## BORSISTI

Devono pagare la quota intera ENPAF a fronte di redditi annuali di circa 10.000 € lordi. I sussidi previsti da Enpaf per tali forme contrattuali, prevedono redditi familiari talmente bassi da essere difficilmente usufruibili da parte dei farmacisti borsisti.

## LAVORATORI PARASUBORDINATI

La quota previdenziale Enpaf, obbligando i lavoratori parasubordinati ad una contribuzione fissa (quota intera 2016 € 4.468,50), penalizza fortemente quei farmacisti che, con tali contratti guadagnano cifre molto basse (che si aggirano spesso intorno a 1500€ lordi mensili) e risulta quindi sproporzionata rispetto al reddito percepito.

Ciò penalizza i farmacisti, rispetto ai laureati di altre facoltà universitarie, nell'accesso lavorativo con queste forme contrattuali, di fatto molto usate nella ricerca.

## PRECARI E NUOVE FORME DI LAVORO A TERMINE

Quei farmacisti che, iscritti all'Ordine prima del 2004, non riescono a stipulare contratti superiori a sei mesi e un giorno, non avranno conteggiato l'anno come attività professionale e quindi lo perderanno in termini di anzianità professionale (ricordiamo che sono necessari almeno 20 anni di attività professionale e 30 di



CONASFA

Federazione Nazionale Associazioni Farmacisti Non Titolari

Codice Fiscale 94233020489

Web: [conasfa.it](http://conasfa.it) Mail: [contatto@conasfa.it](mailto:contatto@conasfa.it) Fax 041.580.2163

Viale Europa 145 – 50126 Firenze

Presidenza 333.74.67.280

Segreteria 347.47.28.339

versamenti, per avere diritto alla pensione Enpaf). Quindi questi colleghi, a fine carriera, difficilmente riusciranno a maturare i requisiti per percepire la pensione Enpaf e di conseguenza, senza i requisiti, **non solo non avranno diritto alla pensione Enpaf, ma neanche alla restituzione dei contributi versati dopo il 2003.**

### PART-TIME

La quota ridotta all'85% per gli iscritti all'Ordine prima del 2004 è insostenibile per i farmacisti dipendenti part-time.

Ricordiamo che tale quota per l'anno 2016 è di € 711,50€, mentre uno stipendio part-time di un farmacista collaboratore di solito non supera i 1000€ netti mensili. Questo significa che il farmacista part-time **devolverà una mensilità annuale, solo per il pagamento della quota Enpaf e quota iscrizione Ordine.**

### STAGE

Abbiamo avuto segnalazioni, a livello nazionale, di colleghi che hanno intrapreso stage "postlaurea" e si sono visti recapitare cartelle ENPAF **con metà della quota intera, per non essersi iscritti al centro per l'impiego durante lo stage,** perché lo stage non è riconosciuto come esercizio della professione. La stipulazione di uno stage post laurea dovrebbe essere sufficiente a garantire il pagamento della quota ridotta Enpaf.

### TABELLA QUOTE 2016

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.420,00	32,50	16,00	4.468,50
Doppio	8.840,00	32,50	16,00	8.888,50
Triplo	13.260,00	32,50	16,00	13.308,50
Rid. del 33,33%	2.947,00	32,50	16,00	2.995,50
Rid. del 50%	2.210,00	32,50	16,00	2.258,50
Rid. del 85%	663,00	32,50	16,00	711,50
Solidar. 3% (dipendenti)	133,00	32,50	16,00	181,50
Solidar. 1% (disoccupati)	44,00	32,50	16,00	92,50

Occorre doveroso ricordare che l'Enpaf con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 28 aprile 2016 ha modificato l'art. 21 del regolamento Enpaf, prevedendo che l'iscritto che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria possa



beneficiare della riduzione del contributo previdenziale nella misura dell'85% - ovvero del contributo di solidarietà nella misura dell'1% del contributo intero - per un periodo massimo non più di cinque anni ma di sette con efficacia limitata al triennio 2016/2018 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il periodo in questione tornerà ad essere di cinque anni, salva eventuale ulteriore modifica regolamentare.

L'entrata in vigore della norma è fissata al 1° gennaio 2016 e ne è esclusa l'efficacia retroattiva.

E' in fase di studio da parte di Enpaf un'ipotesi di riforma previdenziale mentre la riforma assistenziale è attualmente al vaglio dei Ministeri.

A nostro avviso solo l'abolizione dell'obbligo alla contribuzione all'ENPAF potrà veramente risolvere in maniera efficace tutte le criticità della doppia contribuzione e del regolamento Enpaf fortemente penalizzante per precari, disoccupati e bassi redditi.

Siamo disponibili ad un eventuale colloquio per ulteriori approfondimenti sulla questione della doppia contribuzione per i farmacisti dipendenti e sulla nostra richiesta di abolizione dell'obbligo alla contribuzione Enpaf.

Cordiali saluti.

Il presidente

*Dott.ssa Silvera Ballerini*